



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ACCESSO AL SERVIZIO SCUOLABUS

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale numero 59 del 28/7/2022
Modificato con delibera di Consiglio Comunale numero ...33 del 31/07/2023...**

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Organizzazione del servizio

Art. 4 Gestione del servizio

Art. 5 Piano annuale di trasporto pubblico

Art. 6 Iscrizione al servizio

Art. 7 Modalità di svolgimento del servizio

Art. 8 Assistenza sugli scuolabus

Art. 9 Comportamento degli utenti, responsabilità dei genitori e sanzioni

Art. 10 Tariffe e modalità di pagamento

Art. 11 Rinunce e assenze

Art. 12 Morosità

Art. 13 rapporto Comune-Famiglie

Art. 14 Rapporto Comune – Istituzioni Scolastiche

Art. 15 Responsabilità del gestore e comportamento del personale addetto

Art. 16 Norme finali

Articolo 1 - Finalità

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio sancito dall'art. 33 della Costituzione e risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro il quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. La Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 "*Norme per l'attuazione del diritto allo studio*", disciplina il servizio di trasporto scolastico attribuendo ai comuni, nell'ambito dei rispettivi territori, la realizzazione dello stesso a supporto del sistema educativo.
3. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, con particolare riferimento ai requisiti e alle modalità di accesso e di fruizione dello stesso da parte degli aventi diritto.
2. Il servizio è istituito per gli alunni residenti nel Comune di Collesferro.

Articolo 3 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato nei confronti degli alunni della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado mediante l'utilizzo di scuolabus e il suo funzionamento è assicurato utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.
2. Il Servizio viene organizzato, tenendo conto del calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici e i relativi orari di ingresso e uscita delle scuole, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta prestabiliti. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
3. In caso di uscite scolastiche anticipate o di entrate scolastiche posticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, non potrà essere assicurato il normale servizio di scuolabus.
4. Per le scuole dell'infanzia il servizio viene effettuato dopo il normale orario di entrata al mattino e di uscita nel pomeriggio delle scuole primarie e secondarie di 1° grado.
5. Nell'organizzazione del servizio deve essere data priorità alle esigenze degli alunni aventi residenze più distanti dalla sede scolastica, tenuto conto dell'effettiva capienza del veicolo.
6. I percorsi degli scuolabus comunali si svolgono sempre secondo fermate prestabilite di agevole raggiungimento per gli utenti. Le fermate potranno subire variazioni di collocazione, essere aumentate o diminuite in rapporto all'entità dell'utenza. Non possono essere effettuate fermate diverse da quelle prestabilite.
7. Il punto di raccolta presso la scuola viene istituito preferibilmente all'interno dell'area di pertinenza dell'edificio della stessa e in ogni caso in prossimità dell'ingresso.
8. Il servizio di trasporto potrà essere sospeso per motivi eccezionali, in caso di forza maggiore o di caso fortuito, senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta.

Articolo 4– Gestione del servizio

1. La gestione del servizio viene affidata tramite procedure ad evidenza pubblica a soggetto terzo.
2. Il Comune assicura la vigilanza e il controllo quali-quantitativo del servizio di trasporto erogato.
3. I rapporti tra Comune e soggetto gestore vengono disciplinati nel contratto di servizio contenente tutte le prescrizioni per una corretta, efficiente ed efficace esecuzione delle prestazioni affidate.

Articolo 5 - Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'Ufficio scuola e diritto allo studio predispone ogni anno il Piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il piano annuale di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno.
3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
4. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
5. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
6. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.
7. Il Comune, in aderenza alle prescrizioni Governative e Regionali vigenti e future in materia di contenimento di eventuali emergenze sanitarie (vedi pandemia Sars Covid-19), si impegna ad adottare e a fare adottare all'operatore economico ogni misura necessaria ed occorrente a tutela della sicurezza del servizio di trasporto scolastico nonché della salute dei trasportati e del personale impiegato.

Articolo 6 - Iscrizioni al servizio

1. La domanda per fruire del servizio di scuolabus deve essere presentata ogni anno al competente Servizio del Comune secondo tempi e modalità definiti da apposito avviso pubblico.

2. I genitori dei bambini interessati al servizio dovranno effettuare l'iscrizione dei propri figli compilando l'apposito modulo indicando, oltre ai dati anagrafici del bambino e del genitore richiedente, la residenza, l'indicazione del genitore o della persona adulta autorizzata al ritiro al rientro da scuola, la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa eventualmente rientrare autonomamente alla propria abitazione esonerando l'Ente e il gestore del servizio da ogni e qualsiasi responsabilità. Verrà inoltre sottoscritto l'impegno del genitore al pagamento del corrispettivo del servizio secondo le modalità che verranno indicate dagli uffici. L'iscrizione va ripetuta ogni anno anche da parte di coloro già precedentemente iscritti.
3. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, il Servizio competente del Comune procederà all'istruttoria delle stesse per l'accertamento del possesso dei requisiti di accesso al servizio provvedendo all'esclusione dei richiedenti non aventi diritto.
4. Qualora il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti disponibili, verrà redatta una graduatoria nella quale l'ordine di precedenza sarà dato dal maggior punteggio ottenuto sommando i valori numerici assegnati ai parametri di seguito indicati:

PARAMETRO	PUNTI
- DISTANZA TRA L'ABITAZIONE E LA SCUOLA:	
ogni 500 metri di distanza	0,50
- SITUAZIONE FAMILIARE:	
genitori entrambi lavoratori	5
un solo genitore lavoratore	2
Monogenitore lavoratore	5
- VALORE ISEE:	
fino a 5.000,00	10
5.000,01 – 10.000,00	8
10.000,01 – 15.000,00	6
15.000,01 – 25.000,00	4
25.000,01 – 35.000,00	2

5. A parità di punteggio viene data la preferenza all'utente che possiede l'ISEE più basso.
6. È prevista la precedenza assoluta in graduatoria per gli utenti la cui situazione sia segnalata dai Servizi Sociali per la sussistenza di gravi condizioni di disagio.
7. Le domande presentate oltre il termine stabilito nell'avviso pubblico, entro dieci giorni successivi dalla chiusura del bando, potranno essere accolte, in presenza delle risorse disponibili e secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.
8. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con

il Piano annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

9. Altre eventuali domande presentate oltre i termini previsti dal presente articolo potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico già predisposto dall'Ufficio con i criteri di cui al precedente articolo e in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.
10. Ai richiedenti il servizio non aventi diritto viene inviata, tramite posta elettronica, comunicazione di esclusione prima dell'inizio del servizio.
11. All'atto della presentazione della domanda il genitore (o altro soggetto avente la potestà genitoriale) prende visione del presente regolamento e ne accetta le condizioni senza riserva alcuna.

Articolo 7 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Gli alunni della scuola dell'infanzia vengono trasportati a partire dalla propria abitazione fino alla scuola e viceversa, ad eccezione dei casi previsti al precedente articolo 3, comma 7.
2. Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano annuale di cui al precedente articolo 4, che le individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.
3. È fatto divieto all'autista di far salire e scendere i minori in punti diversi da quelli stabiliti.
4. È fatto obbligo all'autista di osservare scrupolosamente le norme dettate dal Codice della Strada.
5. Per meglio vigilare sull'incolumità dei minori trasportati, a bordo dello scuolabus è prevista la presenza di un assistente.
6. Nel caso di malore dei minori trasportati, gli stessi saranno accompagnati alla sede scolastica, ove il personale scolastico provvederà ad informare i genitori.

Articolo 8 - Assistenza sugli scuolabus

1. Il servizio di assistenza è previsto impegnando personale preposto, il quale ha, principalmente, il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini.
2. In particolare l'assistente provvede a:
 - accogliere i minori a bordo,
 - far scendere i minori dallo scuolabus e a consegnarli al personale docente e/o ausiliario;
 - riprendere in consegna gli stessi al termine delle lezioni;
 - verificare le presenze e le assenze in base all'apposito elenco dei bambini iscritti al servizio che dovrà sempre trovarsi sull'automezzo.
3. Nella fase di rientro dalla scuola è obbligo dell'assistente assicurarsi che ogni bambino sia preso in custodia da una delle persone adulte segnalate all'Ufficio Scuola e Diritto allo Studio del Comune all'atto dell'iscrizione al servizio, ovvero a persona nota al personale assistente ed idonea al ritiro del minore.
4. Nel caso di assenza di persone adulte al momento del rientro il bambino rimane sotto la custodia dell'assistente e l'autista provvede a fine percorso a consegnare il bambino al Comando di Polizia Locale con conseguente addebito a carico dei genitori del bambino delle spese in eccesso sostenute e fatta salva ogni azione tesa ad accertare eventuali violazioni dei doveri genitoriali.

Articolo 9 – Comportamento degli utenti, responsabilità dei genitori e sanzioni

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.
3. Gli alunni, per motivi di sicurezza, sono autorizzati ad alzarsi dal proprio posto solo al termine della corsa, ad automezzo fermo, guadagnando ordinatamente l'uscita e avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui autisti e accompagnatori non possono essere responsabili.
4. Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto devono osservare un corretto comportamento ed in particolare:
 - occupare il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
 - alzarsi solo ad automezzo fermo;
 - non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
 - usare un linguaggio conveniente;
 - mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e dall'assistente;
 - non usare oggetti pericolosi o che possano procurare danni a persone ed ai veicoli;
 - non danneggiare i rivestimenti interni o altro degli scuolabus;
 - non affacciarsi ai finestrini urlando o gettando oggetti.
5. I comportamenti difforni dalle suddette prescrizioni saranno segnalati dal gestore del servizio di trasporto al Comune che provvederà a contestare per iscritto ai genitori la condotta dell'alunno, potendo giungere in caso di recidiva a sospendere per un periodo determinato l'alunno dall'utilizzo del servizio, ovvero, in caso di ulteriore recidiva, e comunque di comportamenti pericolosi per sé o per gli altri, a disporre l'esclusione dell'alunno dall'utilizzo del servizio, fatta sempre salva ogni azione per il risarcimento dei danni arrecati.
6. I provvedimenti di sospensione ed esclusione dal servizio vengono notificati ai genitori o ad altro soggetto esercente la potestà genitoriale almeno 7 giorni prima dall'inizio della sospensione o dell'esclusione.
7. Nel caso la sospensione o l'esclusione sopraggiungano nel corso del trimestre, l'utente non avrà diritto ad alcun rimborso della tariffa versata.
8. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti.
9. Qualora i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale non si presentino a riprendere il proprio figlio, in assenza di loro incaricati o dell'autorizzazione di cui al precedente art. 5 comma 2, l'autista provvede a fine percorso a consegnare il bambino al Comando di Polizia Locale.
10. La mancata presentazione alla fermata dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale per più di due volte comporta, previa comunicazione, l'esclusione dall'utilizzo del servizio di scuolabus senza diritto ad alcun rimborso della tariffa già versata.
11. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo

rispetto all'evento) prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

12. Tutti i danni arrecati al veicolo da parte dei trasportati devono essere integralmente risarciti dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale sugli utenti che hanno arrecato il danno.
13. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli a terzi e a sé stessi all'interno del mezzo di trasporto.

Articolo 10 – Tariffe e modalità di pagamento

1. Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la tariffa conseguente.
2. Le tariffe, variabili a seconda della collocazione nelle fasce ISEE, vengono stabilite dall'Ente con apposito atto deliberativo e non saranno variate nel corso dell'anno scolastico di riferimento.
3. Ogni utente richiedente il servizio di scuolabus dovrà versare la tariffa o in un'unica rata annuale anticipata oppure con cadenza trimestrale, la prima entro il 15 settembre, la seconda entro il 15 dicembre e la terza entro il 15 marzo dell'anno scolastico per il quale è stato chiesto il servizio.
4. In caso di domande accolte nel corso del trimestre, la tariffa dovrà essere versata prima dell'inizio della fruizione del servizio nell'importo determinato in proporzione alla durata effettiva dello stesso.
5. Gli utenti che non dichiarano gli estremi dell'attestazione ISEE in corso di validità saranno collocati in fascia massima.
6. È consentita, in corso d'anno, la richiesta di nuovo calcolo della tariffa a seguito di presentazione di ISEE o ISEE corrente; la nuova tariffa sarà applicata sulle rate successive. Non è previsto il rimborso delle rate già pagate.
7. Non vi è alcuna riduzione di tariffa in rapporto alle andate e ai ritorni settimanali effettuati dall'utente in numero limitato.
8. Nel caso di domande di solo andata o di solo ritorno è previsto il pagamento della tariffa per la sola tratta usufruita.

Articolo 11 – Rinunce e assenze

1. L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto al Comune da parte del genitore o di altro soggetto che esercita la potestà genitoriale.
2. Qualora la rinuncia venga presentata nel corso del trimestre, l'utente non avrà diritto ad alcun rimborso della tariffa versata.
3. In difetto della comunicazione di cui al precedente comma 1, l'utente sarà in ogni caso tenuto al pagamento della tariffa anche per il servizio non fruito.
4. Anche in mancanza di rinuncia scritta, il competente Servizio del Comune, al fine di garantire una corretta ed equa gestione del servizio, provvede, in presenza di utenti che non usufruiscano del servizio per un periodo prolungato e continuativo, a richiedere per iscritto i giustificativi dell'assenza riservandosi ogni decisione sulla prosecuzione del servizio all'esito dell'esame dell'eventuale documentazione prodotta.

5. In mancanza di rinuncia scritta, o di giustificativi alle assenze prolungate, il Servizio competente del Comune provvederà ad annullare la richiesta di servizio dell'utente e a procedere con lo scorrimento dell'eventuale graduatoria.

Articolo 12 – Morosità

1. Qualora il Servizio competente del Comune accerti il mancato pagamento della tariffa, provvede a sollecitare all'utente inadempiente il pagamento da effettuarsi entro un termine non superiore a 15 giorni.
2. Nell'ipotesi di inottemperanza alla diffida ad adempiere di cui al comma 1, il Servizio competente del Comune provvede ad escludere l'utente inadempiente dal servizio di scuolabus con conseguente scorrimento dell'eventuale graduatoria e avvia, nelle forme di legge, le procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti.

Articolo 13 - Rapporto Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. La domanda di iscrizione si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione ha durata annuale.
3. All'inizio dell'anno scolastico l'Ufficio comunale della Pubblica Istruzione provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti (punti di raccolta), sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico.
4. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico, secondo quanto previsto al comma 5 del precedente articolo 4.
5. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'Ufficio comunale che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.
6. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio del Comune che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Articolo 14 - Rapporti tra Comune e Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Entro il mese di luglio di ogni anno l'Ufficio richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di chiusura e apertura dei vari plessi scolastici.
3. Oltre la finalità primaria del servizio, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, si possono utilizzare gli scuolabus per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative didattico-educative, realizzate nell'ambito delle attività scolastiche ed extrascolastiche, in accordo con l'Istituzione

scolastica competente, come da contratto di Servizio dell'ente gestore, alle seguenti condizioni:

- le richieste delle uscite didattiche devono pervenire al Comune da parte delle Scuole, tramite l'Istituto Comprensivo, all'inizio dell'anno scolastico e comunque almeno 20 giorni prima dell'uscita programmata, indicando destinazione, orari di partenza e di rientro, classi e numero degli alunni trasportati nonché motivazione dell'uscita;
- la partenza dalle sedi scolastiche non potrà avvenire prima delle ore 9.00 ed il rientro non oltre le ore 13.00;
- l'uscita sarà autorizzata qualora la distanza e la permanenza nel luogo visitato non compromettano in alcun modo il regolare svolgimento del servizio di trasporto ordinario.
- L'effettiva possibilità di disporre del servizio è, comunque, valutata di volta in volta dal competente Responsabile, compatibilmente alle risorse umane e strumentali disponibili ed in relazione all'importanza/urgenza dell'evento.
- In caso di situazioni di emergenza contingenti, le uscite potranno essere sospese; della sospensione verrà data comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata.
- Le tariffe a carico degli alunni vengono fissate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 15 - Responsabilità del gestore e comportamento del personale addetto al servizio.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, il soggetto cui il Comune affida la gestione del servizio di trasporto scolastico è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.
2. Il soggetto gestore del servizio non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita o successivi alla discesa dallo scuolabus.
3. Il Piano annuale di cui al precedente articolo 4 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali.
4. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
5. Gli autisti e il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto, sia tra di loro che nei confronti di tutti i trasportati. Il personale è altresì tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti e attrezzature affidategli.
6. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione. L'autista e l'assistente addetti a uno scuolabus possono essere chiamati a rispondere di incidenti verificatisi nella fase successiva al trasporto solamente quando alla fermata non siano presenti i genitori o un loro incaricato.

7. L'autista e le assistenti allo scuolabus sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente regolamento.

Articolo 16 - Norme finali

1. Copia del presente regolamento e di ogni eventuale successiva modifica dovrà essere sempre tenuta a bordo dello scuolabus a cura dell'autista.
 2. Successivamente all'approvazione, copia del presente regolamento e di ogni successiva modifica dovrà essere consegnata agli autisti e agli assistenti. Analogamente dovrà essere fatto per le nuove assunzioni di personale. Copia del regolamento può essere liberamente consegnata agli utenti del servizio su semplice richiesta verbale.
 3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.
 4. Il Comune, in aderenza alle prescrizioni Governative e Regionali vigenti e future in materia di contenimento di eventuali emergenze sanitarie (Vedi pandemia Sars Covid-19), si impegna ad adottare ed a fare adottare all'operatore economico ogni misura necessaria ed occorrente a tutela della sicurezza del servizio di trasporto scolastico nonché della salute dei trasportati.
-